

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972

Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un decennio lo Stato ha svolto una vasta politica di sviluppo dei mezzi di istruzione allo scopo di offrire a tutti i giovani il maggior numero di scuole per i più vari indirizzi; ma, agli effetti della costituzione di un vero ed organico sistema scolastico, all'aumento del numero delle scuole non fa riscontro l'esistenza di un efficiente servizio di orientamento scolastico e professionale, che assista i giovani nella scelta del tipo di scuola, nel superamento delle varie difficoltà che essi possono incontrare nel loro processo di maturazione e di ambientamento e, infine, nella scelta della professione più rispondente alle caratteristiche psicologiche e fisiologiche della persona e alle condizioni sociali, professionali ed economiche del suo ambiente.

Si manifesta, perciò, indilazionabile un deciso intervento dello Stato, come del resto è avvenuto da tempo nelle nazioni più progredite. Basti, in proposito, considerare che leggi organiche e validamente sperimentate

vigono in materia, da vari decenni, nella vicina Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, nel Belgio, negli Stati nordici. In un solo anno, 19.000 consiglieri di orientamento hanno assistito 3.500.000 alunni negli Stati Uniti, 1.100 consiglieri ne hanno assistiti 1.300.000 nella Germania occidentale e 628 consiglieri ne hanno assistiti 288.000 in Francia. La diversità di percentuale è dovuta a metodi di lavoro diversi.

Il disegno di legge che si presenta mira, appunto, a risolvere in un modo apprezzabile anche da noi tale problema. Esso prevede la istituzione di un organico servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione: i centri di orientamento scolastico e professionale.

I centri di orientamento scolastico e professionale sono organi, in cui un gruppo di specialisti, gratuitamente a disposizione dei giovani, è in grado di esaminare gli aspetti fisiologici, psicologici, sociali, familiari, pedagogici, economici e professionali dei pro-

blemi manifestati dai giovani, per studiare con essi le possibili soluzioni e per assisterli nella attuazione delle scelte liberamente operate. Per i centri non statali si prevede una autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione che salvaguardi la buona fede e gli interessi della gioventù dall'insufficienza tecnica.

Il disegno di legge prevede quattro ruoli di personale specializzato, assimilato, per quanto concerne il trattamento economico, al personale insegnante. I modi di accesso a tali ruoli e di promozione da un coefficiente all'altro saranno stabiliti da un regolamento che il Governo adotterà tenendo presenti le norme che regolano il personale insegnante.

Tale regolamento stabilirà anche i criteri di funzionamento dei centri e degli ispet-

torati e regolerà gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consigliere di orientamento.

In considerazione del fatto che sono attualmente in funzione circa 70 centri di orientamento scolastico e professionale, finanziati dal Ministero della pubblica istruzione, centri che potrebbero costituire il primo nucleo sul quale sviluppare il nuovo servizio, è stata inclusa, nel presente disegno di legge, una norma transitoria diretta a favorire il passaggio allo Stato di detti centri con il relativo personale.

Le recenti circolari ministeriali indicano chiaramente quanto si chiede con il presente disegno di legge, che offre, indubbiamente, un nuovo fattore di educazione e di formazione per i giovani studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orientamento scolastico e professionale dei giovani che frequentano le scuole statali d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è favorito mediante appropriati interventi ed iniziative, opportunamente inseriti nel corso degli studi, promossi, attuati e coordinati, sotto la guida del preside e con la collaborazione di tutto il personale della scuola, da un consigliere scolastico.

Il consigliere scolastico opera nella scuola, secondo un programma di attività annuale previamente approvato dal collegio dei professori.

Il consigliere scolastico è un docente della scuola, scelto dal collegio dei professori per le sue particolari attitudini e per la sua specifica preparazione acquisita attraverso appositi corsi di formazione predisposti dalle autorità scolastiche. Nel caso in cui la scuola sia frequentata da oltre 600 alunni, il collegio dei professori sceglierà altri consiglieri scolastici in ragione di uno per ogni 600 alunni.

I consiglieri scolastici sono esonerati dall'obbligo dell'insegnamento in tutto o in

parte, secondo quanto stabilito dal collegio dei professori, e, quindi, sostituiti nel loro posto di insegnamento da insegnanti supplenti.

Contro le decisioni del collegio dei professori circa la scelta e l'esonero dall'insegnamento dei consiglieri scolastici è ammesso ricorso al provveditore agli studi entro il termine di quindici giorni.

Art. 2.

Agli accertamenti e ad ogni altro intervento necessari alla comprensione e alla soluzione di casi di alunni particolarmente complessi provvedono, di norma, previa richiesta del preside, d'intesa con le loro famiglie, i centri statali di orientamento scolastico e professionale istituiti in ragione di almeno uno per ogni provincia e le cui prestazioni sono gratuite.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per la organizzazione ed il funzionamento dei centri statali di orientamento scolastico e professionale, istituendo per essi i ruoli dei direttori, dei consiglieri, dei medici e dei segretari-assistenti specializzati per l'orientamento.

Art. 3.

I centri di orientamento scolastico e professionale attualmente in funzione, i quali siano forniti di convenzione ed autorizzazione dei provveditorati agli studi, possono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, fare domanda al Ministero della pubblica istruzione di passaggio allo Stato col relativo personale.

Art. 4.

Agli oneri di spesa derivanti dall'organizzazione e dallo sviluppo delle attività orientative nella scuola si provvede con i fondi previsti dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Con gli stessi fondi si provvede agli oneri di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei centri statali di orientamento scolastico e professionale di cui al precedente articolo 2.